



**CITTÀ DI
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 1

Oggetto

1. Il Comune di Assisi, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa definisce, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L. 10/10/2012 n.174, "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*" convertito in legge 213/2012, le modalità e gli strumenti del sistema integrato di controllo interno di cui agli artt.147 e seguenti del T.U.E.L.

Art. 2

Struttura dei controlli

1. Il sistema dei controlli rappresenta un sistema complesso e coordinato di strumenti e di documenti integrati ed ispirati ai principi di coerenza e di coinvolgimento sia degli organi politici sia degli organi tecnici ed è disciplinato secondo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. Le tipologie di controlli interni si articolano nel controllo di regolarità amministrativa e contabile e nel sistema integrato dei controlli interni di cui fanno parte: il controllo di gestione, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo strategico, il controllo sulle partecipate non quotate ed organismi partecipati, il controllo della qualità dei servizi erogati.
3. L'attività di controllo è disciplinata dal presente regolamento nonché, per le rispettive competenze, da quello di contabilità e di organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 3

Soggetti preposti al sistema dei controlli interni

1. Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni sono svolte:

- dal Segretario Generale;
- dall'Organismo Indipendente di Valutazione / Nucleo di Valutazione;
- dall'Organo di Revisione economico-finanziaria;
- dal dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari;
- dai dirigenti di Settore.

Art. 4

Controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, attraverso il rilascio del parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il parere attestante la regolarità tecnica delle proposte di deliberazioni e delle proposte di ordinanze sindacali è espresso, di norma, da ogni Dirigente di Settore o dal Responsabile di Posizione Organizzativa all'uopo delegato, mentre il parere di regolarità tecnica delle determinazioni dirigenziali è espresso, di norma, dal responsabile dell'ufficio proponente o dal responsabile del procedimento all'uopo incaricato dal dirigente.
3. Nella fase successiva, l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa dell'atto, è demandata al Segretario Generale che si avvale della collaborazione del Vicesegretario Generale e di altre professionalità ritenute all'occorrenza necessarie per l'esercizio della funzione.
4. Al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità del controllo degli atti stabiliti dalla legge, l'individuazione degli stessi si attua attraverso una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento e sulla base di indicatori predefiniti. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai *Dirigenti di Settore/Responsabili di Servizio* unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Consiglio comunale, ai Revisori dei conti e all'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di Valutazione.
5. Le modalità operative relative all'attività di controllo sono individuate con specifico atto della Segreteria Generale.

Art. 5

Controllo di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei Servizi Finanziari attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il parere di regolarità contabile è richiesto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, in tutti i casi in cui la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
3. Ove l'organo deputato ad adottare l'atto non intenda conformarsi ai pareri di regolarità tecnica e contabile resi, dovrà darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
4. Le modalità di rilascio del visto attestante la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile sono definite dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 6

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è diretto a favorire la corretta ed economica gestione delle risorse di cui l'Ente dispone, a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e a verificare l'efficacia ed efficienza della gestione secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità e nel Regolamento sull'Ordinamento Degli Uffici e Servizi Comunali dell'Ente.
2. L'unità organizzativa competente è individuata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione fornisce il referto ai sensi dell'art. 198 e 198-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e lo trasmette, per il tramite del Segretario Generale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 7

Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal Regolamento di Contabilità, svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente responsabile dei servizi finanziari, la collaborazione del Responsabile dell'Ufficio ragioneria e con la vigilanza dell'organo di revisione economico-finanziaria.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari, comprensivo anche della gestione della cassa, dei residui e degli obiettivi del Patto di stabilità interno, si effettua con periodicità infra-annuale secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità. Alla verifica sugli equilibri finanziari partecipano, secondo le

rispettive competenze, il Segretario generale e tutti i Dirigenti responsabili dei procedimenti di entrata e di spesa che partecipano al processo di gestione del bilancio.

3. Le risultanze della predetta verifica, comprensiva del *report* dei dati di cassa e dello stato di attuazione del Patto di stabilità interno, sono trasmesse alla Giunta che si esprime con apposita deliberazione e sono altresì inviati al Segretario ed ai Dirigenti.

Art. 8

Controllo strategico

1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri indirizzi espressi dagli organi di indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. L'attività di controllo, comprensiva degli aspetti indicati dalla legge, si esplica attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione delle Linee Programmatiche del Sindaco, la verifica infrannuale degli obiettivi di P.E.G., la verifica dello stato di attuazione dei Programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica/ Documento Unico di Programmazione (DUP), in concomitanza con l'approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, la rendicontazione dei risultati effettivamente conseguiti svolta attraverso i seguenti strumenti: deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, referto del controllo di gestione, relazione sui risultati che vale anche quale relazione sulla performance, relazione di fine mandato del Sindaco.

3. Il coordinamento delle attività connesse al presente articolo compete al Segretario Generale che si avvale delle professionalità ritenute necessarie per l'esercizio delle funzioni tenuto conto delle rispettive competenze o degli incarichi attribuiti.

Art. 9

Controllo sulle società partecipate non quotate ed organismi partecipati

1. Il controllo sulle società partecipate non quotate è svolto dal Settore Istituzionale Finanziario che lo esercita avvalendosi del personale assegnato al medesimo e dai Settori del Comune che sono responsabili dei singoli servizi e degli eventuali contratti di servizio, sotto il coordinamento del Segretario Generale.

2. La verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali si effettua:

- nei confronti delle società partecipate, affidatarie di servizi, nelle quali il Comune di Assisi detiene la totalità delle azioni ovvero il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- nei confronti degli organismi partecipati, Associazioni e Fondazioni, affidatari dei servizi.

3. Il controllo sulle società partecipate, di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, si estrinseca attraverso il controllo societario volto alla verifica del quadro giuridico-normativo, il controllo tecnico-gestionale volto a misurare l'efficienza e l'efficacia delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi e il controllo sul valore delle partecipazioni finalizzato a valutare scelte di investimento, dismissioni o razionalizzazioni societarie, secondo intensità differenziate in relazione al livello di partecipazione.

Art. 10

Modalità e intensità dei controlli

1. Con riferimento alle Società strumentali e in houseproviding il Comune di Assisi esercita il controllo analogo nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto della specifica società.

2. Con riferimento alle Società controllate il Comune di Assisi esercita le attività di cui all'art. 9 comma 3 del presente Regolamento nelle forme e nei modi seguenti:

- controllo societario volto alla verifica del quadro giuridico-normativo - svolto dal Settore Istituzionale e finanziario:

- a) esame ed istruttoria della proposta di approvazione dello statuto sociale, delle relative modifiche e dei patti parasociali e di sindacato;
- b) verifica del rispetto degli adempimenti a carico della società previsti da norme di legge;
- c) deleghe per la rappresentanza in Assemblea;
- d) acquisizione ed analisi del bilancio di esercizio;

- controllo tecnico-gestionale volto a misurare l'efficienza e l'efficacia delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi – svolto dal Settore titolare del servizio:

- e) acquisizione ed analisi del programma degli investimenti da relazionare alla Giunta;
- f) acquisizione ed analisi, con cadenza annuale, dei risultati degli obiettivi previsti nel programma di investimenti da relazionare alla Giunta;

- controllo sul valore delle partecipazioni finalizzato a valutare scelte di investimento, dismissioni o razionalizzazioni – svolto dal Settore Istituzionale e finanziario:

- g) analisi finalizzata a riconsiderare, con cadenza annuale, il mantenimento delle partecipazioni.

3. Con riferimento alle Società collegate e partecipate, intendendosi quelle nelle quali la partecipazione diretta non integra gli estremi civilistici del controllo il Comune di Assisi esercita le attività di controllo di cui all'art. 9 comma 3 del presente Regolamento nelle forme e nei modi di cui al precedente comma 2 limitatamente alle lettere: a), c) , d) , e) , f) , g) .

4. Con riferimento agli organismi partecipati, Associazioni e Fondazioni, affidatari di servizi svolti per conto del Comune, il Comune di Assisi esercita le attività di cui all'art. 9 comma 3 del presente Regolamento nelle forme e nei modi di cui al precedente comma 2 limitatamente alle lettere: a), c) , d).
5. Il Comune di Assisi inoltre redigerà il Bilancio consolidato con i risultati delle partecipate a decorrere dall'esercizio 2015, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 11

Controllo della qualità dei servizi erogati

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati è volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.
2. L'attività di controllo è svolta sia direttamente dagli uffici secondo le competenze proprie di ciascuno, sia indirettamente tramite l'Ufficio Controllo gestione che si avvale dei seguenti strumenti di controllo: certificazioni di qualità, indagini di customer satisfaction, indicatori di qualità, gestione dei reclami e delle segnalazioni effettuate dai cittadini.
3. I dati di sintesi finali sono utilizzati per l'individuazione delle criticità e delle disfunzioni dei diversi uffici/servizi nonché nell'ambito della valutazione della performance organizzativa.
4. Il coordinamento delle attività connesse al presente articolo compete al Segretario Generale.

Art. 12

Vigilanza della Corte dei Conti

1. Sulla legittimità e regolarità della gestione, sull'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni adottati, vigila la Corte dei Conti, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.